



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



**CIRCOLARE N. 1/D**

*Protocollo:* RU - 67418

Roma, 12 gennaio 2009

*Rif.:*

*Allegati:*

Alle Direzioni Regionali  
dell' Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Agli Uffici di diretta  
collaborazione del Direttore  
SEDE

All' Area Affari Giuridici e  
Contenzioso  
SEDE

All' Area Centrale Personale e  
Organizzazione  
SEDE

All' Area Verifiche e controlli  
tributi doganali e accise –  
Laboratori Chimici  
SEDE

All' Area Centrale Relazione  
Internazionali  
SEDE

All' Area Amministrazione e  
Finanza  
SEDE

A tutti gli Uffici  
dell' Area Gestione Tributi  
SEDE

Al Servizio Autonomo Interventi  
nel Settore Agricolo  
SEDE

**OGGETTO:** “Statuto del contribuente”- Art. 11 della Legge 212/2000 e Regolamento di attuazione adottato con Decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001. Circolare 25/D del 19 giugno 2001- Diritto di interpello – Monitoraggio delle decisioni assunte in sede locale.

Con circolare 25/D del 19 giugno 2001 sono state impartite le istruzioni per una corretta applicazione dell’istituto dell’interpello del contribuente, introdotto dall’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei settori di competenza di questa Agenzia.

Con la successiva circolare n. 24/D del 10 agosto 2007 sono state poi impartite alle Direzioni Regionali nuove disposizioni in tema di monitoraggio e pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle determinazioni assunte. Il monitoraggio, strumentale al coordinamento tra i vari uffici dislocati sul territorio nazionale, era stato introdotto allo scopo di assicurare la necessaria uniformità delle decisioni e consentire l’adozione di eventuali provvedimenti correttivi. La pubblicità delle decisioni, invece, mirava alla maggior diffusione delle risposte fornite agli operatori, limitando il riproporsi di questioni già poste in precedenza, con il duplice effetto positivo di far conoscere all’utenza l’orientamento dell’Agenzia su questioni già trattate e, nel contempo, di evitare agli uffici di dover dare risposte di carattere “seriale”.

L’esperienza applicativa, pur confermando nella sostanza il raggiungimento degli obiettivi, ha tuttavia evidenziato l’esistenza di alcune criticità che, se rimosse, potrebbero ulteriormente migliorare la prassi amministrativa in materia, agevolando la comprensione da parte degli operatori delle scelte amministrative e riducendo gli adempimenti non essenziali a carico dell’Agenzia.

A tale scopo, ad integrazione e parziale rettifica delle predette circolari, si dispone quanto segue.

o o

o

Le direzioni regionali, come tra l'altro già stabilito nella citata circolare 25/D, dovranno trasmettere all'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti – Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine, con la massima tempestività, le istanze di interpello proposte dagli operatori, onde permettere al predetto Ufficio l'assunzione in carico delle medesime ai fini del monitoraggio del loro "iter". I "files" dovranno essere trasmessi, via e-mail, in formato Microsoft Office Word.

Con analoga tempestività e con lo stesso mezzo dovranno operare le direzioni regionali nell'inviare al predetto Ufficio le decisioni adottate, nell'ambito della propria competenza, in merito agli interPELLI proposti.

Pertanto, le strutture regionali in parola non dovranno più inviare alle consorelle le decisioni rese in sede di interpello.

L'Area Gestione Tributi - Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine-, ricevuta tutta la documentazione, controllerà che la richiesta sia stata correttamente inquadrata tra le istanze di interpello e, in caso di pronuncia di inammissibilità, ne verificherà l'esistenza dei presupposti.

In ogni caso, l'Ufficio in questione curerà la trasmissione di copia dell'istanza e della decisione assunta dalla direzione regionale all'ufficio dell'Area Gestione Tributi o ad altra Area Centrale, competente nel merito della questione trattata, perché esamini il carteggio e faccia conoscere il proprio avviso sulla decisione assunta.

Successivamente, l'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti - Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine - , con la massima tempestività e comunque non oltre 120 giorni dalla ricezione della decisione, comunicherà alla direzione regionale interessata l'eventuale diverso avviso espresso dagli uffici centrali sulla pronuncia resa in sede di interpello, specificandone le ragioni, in modo che la posizione espressa dalla struttura centrale possa contribuire all'eventuale rettifica da parte della competente direzione regionale

della decisione assunta e comunque, in ogni caso, costituire orientamento per i casi futuri.

Nell'eventualità in cui, invece, la menzionata Area Centrale non abbia fatto conoscere nel predetto termine il proprio diverso avviso, la decisione adottata dalla direzione regionale s'intenderà condivisa.

In seguito, l' Ufficio per i Servizi all'Utente e per i Traffici di Confine curerà la pubblicazione, in estratto, sul sito "internet" di questa Agenzia, delle sole decisioni assunte sulle istanze di interpello ritenute ammissibili.

Qualora invece l'istanza sia dichiarata inammissibile ma venga comunque reso un parere non avente l'efficacia giuridica della decisione in esito ad interpello, il provvedimento consultivo sarà pubblicato nel sito solo nell'ipotesi in cui, per la sua rilevanza generale e/o per la particolare valenza, l'Area Gestione Tributi lo ritenga necessario.

Le Direzioni in indirizzo sono pregate di portare il contenuto della presente a conoscenza dei dipendenti uffici comunicando altresì che le nuove disposizioni si applicano a tutte le istanze già proposte, in qualsiasi stato istruttorio si trovino.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato Strategico e di Indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 novembre 2008.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
f.to Ing. Walter de Santis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs.n.39/93